

# **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione dell'Enoteca per raggiungere le finalità e svolgere le funzioni previste dallo Statuto.

I rapporti tra l'Enoteca e il gestore sono disciplinati dalla convenzione.

## **Art. 2**

### **PRODOTTI AMMESSI**

I prodotti ammessi in esposizione, degustazione e vendita sono:

1. i vini di qualità prodotti nel territorio regionale della Regione Lombardia classificati a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), nonché a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta (IGP);
2. i prodotti di qualità derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini di qualità prodotti nel territorio regionale della Regione Lombardia classificati a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), nonché a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta (IGP);
3. i prodotti agroalimentari di qualità prodotti nel territorio regionale della Regione Lombardia classificati a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta (IGP), nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia da ultimo aggiornati con d.d.u.o. 13/4/2015 n. 2837 e i prodotti di montagna della Regione Lombardia da ultimo disciplinati dal REGOLAMENTO (UE) n. 1151/2012 e dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 665/2014.

Nell'ambito dei prodotti ammessi sono valorizzati i prodotti ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica da ultimo disciplinati dal REGOLAMENTO (CE) n. 834/2007, dal REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008, dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 203/2012 e dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 354/2014.

I prodotti ammessi in esposizione, degustazione e vendita devono rispettare un bilanciamento tra loro in modo che almeno il 60% dei prodotti ammessi appartenga ai vini di qualità prodotti nel territorio regionale della Regione Lombardia classificati a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), nonché a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta (IGP).

## **Art. 3**

### **REQUISITI PRODUTTORI**

Per richiedere l'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita, i produttori devono possedere i seguenti requisiti:

1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che comunque incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004;
2. nei cui confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
3. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, comma 1, della direttiva CE 2004/18;

4. non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
5. non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
7. sono in possesso della regolarità contributiva;
8. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9. sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
10. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
11. essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di produzione afferenti i prodotti ammessi dal presente Regolamento; nel caso di Cooperative, l'iscrizione all'albo delle Società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004;
12. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente sull'impiego di additivi, antiparassitari, conservanti, fitofarmaci e altri presidi il cui utilizzo, nonché l'eventuale periodo di carenza, è disciplinato dalla normativa vigente;
13. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente in ordine alla tutela dei consumatori.

Il possesso dei requisiti dei produttori è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dei produttori attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'accertamento dei requisiti dei produttori compete all'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.

### **Art. 4**

#### **REQUISITI PRODOTTI**

Per l'ammissione in esposizione, degustazione e vendita i prodotti devono possedere i seguenti requisiti:

1. appartenere ad uno dei prodotti ammessi;
2. avere la filiera unica di produzione del produttore singolo o associato;
3. rispettare la normativa vigente in ordine al confezionamento, alla etichettatura e alla tutela dei consumatori;
4. rispettare la normativa vigente in materia igienico sanitaria (sull'impiego di additivi, antiparassitari, conservanti, fitofarmaci e altri presidi il cui utilizzo nonché l'eventuale e relativo periodo di carenza è disciplinato dalla normativa vigente);

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

5. avere il processo produttivo conforme ai disciplinari di produzione di qualità previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti dei prodotti è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dei produttori attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'accertamento dei requisiti dei prodotti compete all'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.

### **Art. 5**

#### **AMMISSIONE**

L'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita avviene a domanda dei produttori secondo la procedura prevista dal presente Regolamento.

L'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita è limitata per ciascun produttore a tre prodotti ammessi per ciascuna tipologia consentita, fatto salvo il rispetto del bilanciamento stabilito dal presente regolamento nel caso di produttori richiedenti l'ammissione di prodotti in più di una tipologia consentita.

I produttori che annoverano tre prodotti ammessi per ciascuna tipologia consentita hanno facoltà di richiedere l'ammissione di un quarto prodotto per la medesima tipologia consentita in sostituzione degli altri tre prodotti ammessi.

L'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita è a tempo determinato fino all'esaurimento del lotto di produzione e comunque non oltre la durata dell'Enoteca, fatto salvo l'esclusione o il recesso dei produttori.

L'ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita compete all'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.

I prodotti ammessi sono catalogati con un codice identificativo univoco.

### **Art. 6**

#### **PROCEDURA**

La domanda redatta secondo lo schema di "Istanza di ammissione e di dichiarazione unica" stabilito ed aggiornato dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo, nonché corredata di tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dei produttori e trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [enotecaregionalecassinopo@legalmail.it](mailto:enotecaregionalecassinopo@legalmail.it), riportando nell'oggetto <domanda di ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita>.

La domanda di ammissione deve contenere:

- a) i dati identificativi del produttore (denominazione, sede, ragione sociale, indirizzo posta elettronica certificata, partita IVA, codice ateco etc.);
- b) le informazioni dettagliate del prodotto indicanti la denominazione, l'elenco delle materie prime o degli ingredienti salvo i casi di esenzione, le modalità di conservazione, il confezionamento, le qualità organolettiche e ogni altro elemento identificativo e caratteristico (giorno mese anno di produzione, quantità prodotta, lotto di produzione);
- c) la descrizione sintetica della filiera di produzione;
- d) la descrizione sintetica del processo produttivo indicante le linee tecnologiche adottate, i tipi di attrezzature, le caratteristiche dei contenitori ed i coadiuvanti utilizzati;
- e) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei produttori;
- f) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei prodotti;
- g) l'impegno a rispettare lo Statuto e il Regolamento;
- h) l'impegno a comunicare all'Enoteca e al gestore qualsiasi eventuale variazione.

L'Enoteca esamina la domanda pervenuta, riservandosi la facoltà di richiedere integrazioni.

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

La domanda non sottoscritta o priva del contenuto stabilito dal presente Regolamento non è esaminata.

In ogni caso la presentazione della domanda non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Enoteca, né l'attribuzione di alcuna pretesa ai produttori.

### **Art. 7**

#### **ESCLUSIONE**

L'esclusione dei prodotti ammessi è disciplinata dal presente Regolamento.

L'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo esclude i prodotti ammessi nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto o dal presente Regolamento per quanto riguarda sia i prodotti sia i produttori;
- b) anomalie di qualsiasi genere rilevate dalla commissione tecnica a seguito dei controlli effettuati;
- c) produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con il pagamento del canone annuo anticipato;
- d) produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con la fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi;
- e) produttori che non forniscono i prodotti ammessi in conto vendita;
- f) produttori che hanno perseguito interessi conflittuali con quelli dell'Enoteca;
- g) produttori che non hanno rispettato lo Statuto o il presente Regolamento.

L'esclusione dei prodotti ammessi è definitiva ed i produttori non possono avanzare alcuna pretesa. Il gestore effettua l'inventario dei prodotti esclusi detenuti in conto vendita e li mette a disposizione dei produttori per il ritiro.

### **Art. 8**

#### **RECESSO**

Il recesso dei produttori è consentito entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, fermo restando che i produttori siano in regola con il pagamento dei canoni anticipati fino al giorno dell'effettivo recesso.

Indipendentemente dal recesso anticipato le obbligazioni previste dal presente Regolamento a carico dei produttori sono vincolanti e mantengono la loro efficacia fino al completo assolvimento attestato dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.

In caso di recesso dei produttori l'Enoteca e il gestore non sono tenuti a ripetere i pagamenti effettuati dai produttori.

Il gestore effettua l'inventario dei prodotti afferenti i produttori che hanno esercitato il recesso detenuti in conto vendita e li mette a disposizione dei produttori per il ritiro.

### **Art. 9**

#### **ESPOSIZIONE PRODOTTI AMMESSI**

L'esposizione dei prodotti ammessi avviene tramite il gestore e ha l'esclusivo scopo promozionale.

L'esposizione dei prodotti ammessi comporta il riconoscimento al gestore di un canone annuo anticipato da parte dei produttori.

L'importo del canone annuo anticipato è stabilito ed aggiornato dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo su proposta del gestore.

Il gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente l'esposizione dei prodotti ammessi afferenti i produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con il pagamento del canone annuo anticipato.

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

La sospensione temporanea dell'esposizione dei prodotti ammessi comporta l'automatica sospensione temporanea della degustazione e della vendita.

La riammissione dell'esposizione dei prodotti ammessi temporaneamente sospesi è subordinata al regolare pagamento di tutti i canoni annui anticipati antecedenti da parte dei produttori.

### **Art. 10**

#### **DEGUSTAZIONE PRODOTTI AMMESSI**

La degustazione dei prodotti ammessi avviene tramite il gestore e ha l'esclusivo scopo conoscitivo.

La degustazione dei prodotti ammessi comporta il riconoscimento al gestore di una fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi da parte dei produttori.

La fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi è stabilita ed aggiornata dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo su proposta del gestore.

Il gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente la degustazione dei prodotti ammessi afferenti i produttori che alla data del 31 gennaio di ogni anno non sono in regola con la fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi.

La riammissione della degustazione dei prodotti ammessi temporaneamente sospesi è subordinata alla regolare fornitura annuale a titolo gratuito dei prodotti ammessi da parte dei produttori.

La degustazione dei prodotti ammessi avviene a rotazione giornaliera o settimanale facendo in modo che tutti i prodotti ammessi in degustazione abbiano almeno tre degustazioni per anno solare.

I visitatori non possono scegliere i prodotti ammessi da utilizzare per la degustazione.

Il prezzo della degustazione dei prodotti ammessi ai visitatori non può superare il parametro massimo stabilito dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo su proposta del gestore.

### **Art. 11**

#### **VENDITA PRODOTTI AMMESSI**

La vendita dei prodotti ammessi avviene tramite il gestore.

Il gestore detiene i prodotti ammessi in conto vendita e paga i produttori con cadenza mensile solo in caso di effettiva vendita dei prodotti ammessi applicando una percentuale di sconto pari al 30% del prezzo di vendita ai visitatori.

Il gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente la vendita dei prodotti ammessi afferenti i produttori che non forniscono i prodotti ammessi in conto vendita.

I produttori senza indugio comunicano al gestore la necessità di ritiro di eventuali prodotti ammessi non più idonei per la vendita.

Il prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi è quello comunicato dai produttori.

A richiesta dei visitatori il gestore effettua la vendita frazionata dei prodotti ammessi.

Il gestore ha facoltà di effettuare la vendita telematica dei prodotti ammessi afferenti i produttori che esprimono idoneo consenso.

### **Art. 12**

#### **OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI PRODUTTORI**

I produttori sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto e il presente Regolamento;
- b) pagare il canone annuo anticipato al gestore entro il termine previsto dal presente Regolamento;
- c) fornire annualmente al gestore a titolo gratuito in confezione integra presso la sede dell'Enoteca i prodotti ammessi da utilizzare per l'esposizione e la degustazione in misura non

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

inferiore a quanto stabilito dall'Enoteca per effettuare le attività previste dal presente Regolamento;

- d) indicare al gestore entro il 15 dicembre di ogni anno il prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi per il successivo anno non superando il prezzo applicato al cliente finale che acquista presso lo stabilimento di produzione;
- e) comunicare al gestore con congruo anticipo (minimo 15 giorni) eventuali variazioni del prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi;
- f) garantire che i prodotti ammessi siano conformi alle norme sul confezionamento e l'etichettatura;
- g) assicurare, a proprie spese, la consegna presso la sede dell'Enoteca dei prodotti ammessi da utilizzare per l'esposizione, la degustazione e la vendita;
- h) effettuare, a proprie spese, il ritiro presso la sede dell'Enoteca dei prodotti in caso di esclusione o recesso.

I produttori hanno facoltà di:

- a) usufruire del locale posto al piano primo, sala riunioni, al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento fermo restando il rimborso delle spese al gestore;
- b) partecipare alle iniziative organizzate dall'Enoteca e agli eventi organizzati dal gestore pagando una quota agevolata da determinarsi di volta in volta in relazione ai costi effettivi.

### **Art. 13**

#### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il gestore è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, facoltà di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia, cortesia, tutela, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

Il gestore deve ottenere prima dell'inizio di qualsiasi attività, iniziative ed eventi tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente.

Il gestore deve attuare quelle iniziative che l'Enoteca ritiene di promuovere per favorire e incrementare l'utilizzo della struttura da parte della collettività.

L'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo predispone annualmente un programma di iniziative e lo comunica al gestore.

Al gestore compete l'organizzazione di iniziative per:

- a) accrescere l'immagine dell'Enoteca;
- b) promuovere e valorizzare i prodotti ammessi;
- c) arricchire le esperienze, favorire la conoscenza e migliorare l'educazione al consumo dei visitatori.

### **Art. 14**

#### **APERTURA**

L'apertura ai visitatori dell'Enoteca compete al gestore.

L'ingresso dei visitatori all'Enoteca è libero.

L'orario di apertura ai visitatori dell'Enoteca è stabilito ed aggiornato dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo sentito il gestore nel rispetto della normativa vigente.

L'orario di apertura ai visitatori dell'Enoteca è adeguatamente pubblicizzato dal gestore.

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

### **ART. 15 ATTIVITÀ**

L'Enoteca sentito il gestore predispone annualmente un programma delle attività da svolgere e lo comunica alla Regione Lombardia.

L'Enoteca sentito il gestore predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la comunica alla Regione Lombardia.

Il gestore nell'esecuzione delle attività deve mantenere un rapporto di assoluto rispetto della struttura, custodire e non divulgare le chiavi consegnate, mantenere puliti e funzionali gli spazi utilizzati, fare corretto uso dei beni mobili ed immobili presenti all'interno della struttura.

Il gestore deve relazionare annualmente per iscritto all'Enoteca sull'esecuzione delle attività.

Il gestore nell'esecuzione delle attività è obbligato a tenere un comportamento corretto ed imparziale nei confronti di tutti i produttori dei prodotti ammessi in esposizione, degustazione e vendita all'Enoteca.

Il gestore deve svolgere almeno le seguenti attività:

- a) attuare mirate azioni di comunicazione;
- b) accogliere ed informare i visitatori;
- c) garantire un scrupoloso servizio di esposizione dei prodotti ammessi;
- d) assicurare un accurato servizio di degustazione dei prodotti ammessi attraverso figure professionali qualificate in possesso di titoli ed attestati riconosciuti dagli organismi competenti;
- e) svolgere un imparziale servizio di vendita dei prodotti ammessi.

L'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo decide in ordine alle esposizioni pubblicitarie all'interno e all'esterno della struttura, allorché sia utilizzata per iniziative organizzate dall'Enoteca, senza che il gestore possa al riguardo avanzare alcuna pretesa.

A richiesta del gestore l'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo decide in ordine alla opportunità, alla coerenza ed alla compatibilità con lo Statuto e il presente Regolamento delle sponsorizzazioni.

### **Art. 16 UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

Fermo restando la facoltà per il Comune e l'Enoteca al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori di utilizzare gratuitamente la struttura per le finalità dello Statuto, è ammesso al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori l'utilizzo riservato della struttura per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento.

Il gestore è tenuto ad informare l'Enoteca almeno trenta giorni prima, indicando i contenuti dell'evento.

L'Enoteca con comunicazione del Presidente dell'Enoteca ha facoltà di non acconsentire l'utilizzo della struttura entro venti giorni dall'evento.

### **Art. 17 SITO ISTITUZIONALE**

L'Enoteca dispone di un sito istituzionale ([www.enotecaregionalecassinopo.it](http://www.enotecaregionalecassinopo.it)) utilizzato per divulgare le informazioni e migliorare la comunicazione.

Il sito istituzionale dell'Enoteca è di proprietà dell'Enoteca ed è tutelato (previa registrazione) dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo del sito istituzionale dell'Enoteca è di esclusiva competenza dell'Enoteca per le finalità dello Statuto.

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

L'Enoteca si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di interrompere il funzionamento del sito istituzionale dell'Enoteca.

Il gestore è tenuto a comunicare all'Enoteca tutte le informazioni utili ad aggiornare il sito istituzionale dell'Enoteca.

A richiesta del gestore l'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo ha facoltà di acconsentire il collegamento al sito istituzionale dell'Enoteca di un proprio sito coerente e compatibile con lo Statuto e il presente Regolamento.

A richiesta da parte di terzi l'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo ha facoltà di acconsentire il collegamento al sito istituzionale dell'Enoteca di altri siti coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento, fermo restando l'obbligo dei terzi di ottenere prima dell'inizio del collegamento tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente.

L'Enoteca declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, legato all'utilizzo del sito istituzionale dell'Enoteca o di altri siti ad esso collegati.

### **Art. 18**

#### **LOGO IDENTIFICATIVO**

L'Enoteca dispone di un logo identificativo del marchio con valore istituzionale ed emblematico e con funzione di identificazione e riconoscimento.

Il logo identificativo del marchio dell'Enoteca è di proprietà dell'Enoteca ed è tutelato (previa registrazione) dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Enoteca è di esclusiva competenza dell'Enoteca per le finalità dello Statuto.

L'Enoteca si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare il logo identificativo del marchio dell'Enoteca.

Il gestore è tenuto ad utilizzare il logo identificativo del marchio dell'Enoteca in tutte le attività.

A richiesta del gestore l'Enoteca con autorizzazione del Presidente dell'Enoteca ha facoltà di acconsentire l'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Enoteca da parte del gestore per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento.

A richiesta da parte di terzi l'Enoteca con autorizzazione del Presidente dell'Enoteca ha facoltà di acconsentire l'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Enoteca per l'organizzazione di eventi coerenti e compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento, fermo restando l'obbligo dei terzi di ottenere prima dell'inizio dell'evento tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente.

L'Enoteca declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, legato all'utilizzo del logo identificativo del marchio dell'Enoteca.

### **ART. 19**

#### **COMMISSIONE TECNICA**

La commissione tecnica è nominata dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto e i componenti durano in carica tre anni e non possono essere rinominati.

La commissione tecnica è nominata previa acquisizione di una rosa di tre aspiranti componenti designati tramite le seguenti organizzazioni a livello regionale della Regione Lombardia:

Associazione Enologi Enotecnici Italiani

Associazione Italiana Sommelier

Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori

Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino



## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio

Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi

Assaggiatori grappa e acquaviti

Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio d'Oliva

RICCAGIOIA S.C.p.A.

La commissione tecnica è validamente riunita quando sono presenti almeno la metà dei componenti di cui almeno tre componenti afferenti le seguenti categorie: un enologo, un sommelier, un degustatore specializzato nel prodotto ammesso.

La commissione tecnica è convocata dal Presidente dell'Enoteca senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei componenti.

La commissione tecnica delibera, su qualunque oggetto, a maggioranza dei presenti.

I componenti della commissione tecnica che siano in conflitto di interesse devono astenersi.

I componenti della commissione tecnica decadono qualora risultino assenti per tre sedute consecutive ancorché regolarmente convocati.

Delle decisioni assunte dalla commissione tecnica è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Ai componenti della commissione tecnica compete un rimborso spese per ciascuna presenza effettiva stabilito dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo ed erogato dal gestore.

### **ART. 20 CONTROLLI**

L'Enoteca ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso analisi, ispezioni o riscontri al fine di accertare la rispondenza dei prodotti ammessi e delle attività effettuate alle previsioni del presente Regolamento.

I produttori sono sottoposti ai controlli che l'Enoteca ritenga di compiere sui prodotti ammessi e sono tenuti a fornire tutte le informazioni o i documenti richiesti nei termini stabiliti dall'Enoteca.

Il gestore è assoggettato ai controlli che l'Enoteca ritenga di compiere sulle attività effettuate e deve fornire tutte le informazioni o i documenti richiesti nei termini stabiliti dall'Enoteca.

I prodotti ammessi sono sottoposti, previa individuazione di un campione sorteggiato e reso anonimo nella preparazione, ai controlli effettuati dalla commissione tecnica prevista dallo Statuto e disciplinata dal presente Regolamento rispetto alle qualità organolettiche, all'abbinamento tra loro, alle modalità di esposizione e agli accorgimenti di conservazione.

La commissione tecnica prima dell'inizio dei controlli definisce i criteri sottoponendoli all'Enoteca che li approva con deliberazione del Consiglio direttivo.

Il gestore qualora riscontri anomalie di qualsiasi genere sui prodotti ammessi è tenuto a segnalarlo all'Enoteca affinché attivi gli opportuni controlli.

Il gestore rimane a disposizione per i controlli sui prodotti ammessi stabiliti dall'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo, fornendo tutta la collaborazione necessaria senza pretendere compensi.

### **ART. 21 INADEMPIENZE**

Il gestore deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto o dal presente Regolamento, nonché alle direttive impartite dall'Enoteca con comunicazione del Presidente dell'Enoteca.

Qualora il gestore non ottemperi, l'Enoteca con comunicazione del Presidente dell'Enoteca contesta gli addebiti e/o diffida ad adempiere il gestore.

## ENOTECA REGIONALE CASSINO PO

Decorsi quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni di addebiti e/o delle diffide ad adempiere senza che il gestore abbia ottemperato, l'Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo applica le penali stabilite tra il minimo di euro cento e il massimo di euro mille sulla base della gravità dell'inadempimento.

### ART. 22

#### DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Enoteca.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Enoteca.

Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di autorizzare gli incaricati.

I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

### Art. 23

#### NORME FINALI

Ai fini della corretta lettura, applicazione ed interpretazione del presente Regolamento si intendono per:

*Comune*: il Comune di Broni che agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi della normativa vigente;

*convenzione*: l'atto che disciplina i rapporti tra il Comune, l'Enoteca ed il gestore;

*Enoteca*: l'"Enoteca Regionale Cassino Po" che agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi della normativa vigente;

*gestione*: l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio afferenti la gestione dell'Enoteca alle condizioni stabilite dalla convenzione;

*gestore*: il soggetto che con organizzazione dei mezzi necessari assume a proprio rischio la gestione dell'Enoteca alle condizioni stabilite dalla convenzione;

*lotto di produzione*: insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche;

*normativa vigente*: la normativa vigente in materia prevista dalle leggi e/o dai regolamenti della quale si tratta nel contesto della disposizione del presente Regolamento;

*prodotti ammessi*: i prodotti ammessi in esposizione, degustazione e vendita all'Enoteca;

*produttori*: i soggetti previsti dal presente Regolamento che producono i prodotti ammessi;

*promotori*: i soggetti sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Enoteca;

*soggetti partecipanti*: i soggetti partecipanti all'Enoteca;

*Regolamento*: il presente Regolamento;

*Statuto*: lo Statuto dell'Enoteca;

*struttura*: la porzione di proprietà della Regione Lombardia del complesso immobiliare denominato "Cascina Cassino Po" e i relativi impianti, arredi, attrezzature e ogni altro bene mobile, sita a Broni in Via Cassino Po n. 2, ad esclusione della porzione di proprietà del Comune di Broni non oggetto del presente Regolamento, identificata al catasto fabbricati del Comune di Broni al foglio 15 particelle 930 sub. 4 categoria D/8;

*subconcessione*: la subconcessione modale della struttura per l'uso e la gestione;

*visitatori*: i soggetti che fruiscono dell'Enoteca.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1/6/2015.

Il presente Regolamento è automaticamente recepito dalla convenzione.

Gli articoli rubricati con esplicito riferimento si intendono espressamente ascritti a tali argomenti.

## **ENOTECA REGIONALE CASSINO PO**

Nel computo dei termini si osserva il calendario comune computando i giorni festivi, escludendo il giorno iniziale e prorogando al primo giorno seguente non festivo la scadenza cadente in giorno festivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Enoteca, sul sito istituzionale del Comune ([www.comunebroni.gov.it](http://www.comunebroni.gov.it)) e trasmesso a tutti i soggetti partecipanti all'Enoteca, nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia, affinché ne diano la più ampia diffusione.